

USO ED ABUSO DELLA LEGGE 104

Attività principe : l'osservazione dell'agenzia investigativa

L'attività di osservazione, in ambito investigativo, è sempre più premiante per l'abuso dei permessi della legge 104/1992. Infatti nella **Sentenza 30 aprile 2015, n. 8784** la Corte di Cassazione ribadisce che, ai fini dell'integrazione dell'abuso del permesso, non è determinante il tipo di assistenza da prestare ai sensi della L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3, così come modificato dalle successive leggi, bensì **l'utilizzazione del permesso retribuito per finalità diverse** da quelle per il quale il legislatore ha previsto il diritto al permesso retribuito.

La suprema corte puntualizza, altresì, che la gravità del comportamento del lavoratore, integrante l'abuso del permesso, ***è tale anche se ha usufruito, solo in parte, del permesso per finalità diverse da quelle per le quali il permesso è concesso.***

Pertanto, è sufficiente dar prova che il lavoratore ha utilizzato, **anche solo una parte** del permesso per scopi differenti da quelli previsti, pur avendo prestato assistenza per la parte restante.

Infatti, tale tipo di comportamento denota un ***particolare disvalore sociale***, è odioso e grave, a fronte degli interessi coinvolti, e compromette l'elemento fiduciario, poiché il lavoratore usufruisce dei permessi, concessi dall'ordinamento per l'assistenza a particolari categorie di soggetti particolarmente bisognosi, per soddisfare proprie esigenze personali, scaricando il costo di tali esigenze sull'intera collettività.

È necessario evidenziare che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale, in seguito, viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere, anche ai fini contributivi.

Inoltre, il datore di lavoro, a fronte della richiesta di permesso, è costretto ad organizzare diversamente il lavoro in azienda e le risorse.